PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4566 di Mercoledì 23 ottobre 2019

I quesiti sul decreto 81: il PSS è ancora obbligatorio?

Sull'obbligo di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) nei cantieri edili pubblici dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

Quesito

Nell'ambito di un corso di aggiornamento destinato ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili è stato sostenuto che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, non sussiste più l'obbligo da parte dell'impresa appaltatrice di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e di inviarlo alla stazione appaltante. Ma tale obbligo non rimane comunque in vigore perché richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 che ne ha fissato anche i contenuti minimi e che ha stabilito anche che lo stesso sia integrato con gli elementi del POS? In mancanza del PSC e del PSS, inoltre, chi è tenuto a valutare i rischi interferenziali con l'ambiente esterno?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0535] ?#>

Risposta

Torniamo a bomba. Ma è possibile che ci sia ancora chi si pone questa domanda e chi abbia ancora dei dubbi sull'obbligo o meno di redigere il piano sostitutivo di sicurezza nei cantieri pubblici nei quali operi una sola impresa? L'argomento è stato più volte sviscerato ed è stato oggetto sia di quesiti rivolti allo scrivente (per ultimo il quesito I quesiti sul decreto 81: l'obbligo di redigere il PSS) che di approfondimenti di esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra i quali piace citare, per la sua chiarezza di espressione e per la sua linearità, quello dell'ing. Carmelo G. Catanoso nell'articolo " Redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: obbligo abrogato o no?" le cui conclusioni sono totalmente condivisibili e la cui semplice lettura basterebbe a dare una risposta a questo ulteriore quesito. Lo scrivente comunque, per non sottrarsi alla domanda e per ribadire le proprie convinzioni, ritiene opportuno in questa occasione rinnovare e aggiornare le considerazioni già svolte nei precedenti interventi. Repetita iuvant.

Un quesito finalizzato a conoscere se il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) fosse stato abolito o meno è stato già posto per la prima volta subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, pubblicato sul S.O. della G.U. del 19/4/2016 n. 91 ed entrato in vigore in pari data. Lo stesso è stato posto per il fatto che nel nuovo codice non vi è più alcun riferimento al PSS e finalizzato altresì a sapere se i contenuti minimi previsti per la sua redazione dovevano comunque essere riportati nel piano operativo di sicurezza (POS) che l'unica impresa esecutrice che opera in un cantiere edile pubblico è tenuta in ogni caso a redigere.

L'obbligo della redazione del PSS è stato introdotto in Italia con la legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i. (legge Merloni) recante la "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*" la quale, con il comma 1-bis dell'art. 31 ha stabilito che l'appaltatore o il concessionario redigesse e consegnasse alla stazione appaltante, entro trenta giorni dal'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, oltre al piano operativo di sicurezza (lettera c) anche un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (lettera b) quando questi ultimi non fossero previsti ai sensi del D. Lgs.

14/8/1996 n. 494.

I contenuti minimi dei vari piani di sicurezza sono stati per prima fissati nel 2003 con il Regolamento di cui al D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e quindi integralmente recepiti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Quelli in particolare del PSS sono stati fissati con il punto 3.1.1. di tale Allegato con il quale è stato stabilito che tale piano deve contenere gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

La legge n. 109/1994 è stata però successivamente abolita dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale con l'art. 131 ha comunque confermato quanto già previsto dal citato art. 31 della legge n. 109/1994 sull'obbligo da parte dell'appaltatore di redigere il PSS e di consegnarlo alla stazione appaltante.

Le disposizioni relative al PSS non sono state però trasferite nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per cui, essendo stato abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, si deve intendere che sia stato abrogato anche l'obbligo della redazione del piano sostitutivo di sicurezza, definito esplicitamente al punto 1.1.1. lettera i) dell'Allegato XV allo stesso decreto legislativo n. 81/2008 come "*il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche"* fermo restando comunque l'obbligo da parte dell'unica impresa operante in cantiere di redigere il POS.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 ? Sull'obbligo di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) nei cantieri edili pubblici dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it